



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Grazia Cabitza ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2015 promossa da:

A. F. (C.F. -omissis-), con il patrocinio dell'avv. -omissis- e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. omissis

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CAGLIARI . e dell'avv. , elettivamente domiciliato in -omissis- presso il difensore avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO -omissis-

CONVENUTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato, A. F. ha richiesto il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 35 *ter* L. n. 354/1975 deducendo di aver patito, durante i diversi periodi in cui si era trovato ristretto in carcere presso la Casa circondariale di S. – Carcere di -omissis- (specificamente indicati nell'atto introduttivo), condizioni di detenzione in violazione dell'art. 3 della CEDU.

In particolare, il ricorrente ha dedotto l'inadeguatezza delle dimensioni delle varie celle nelle quali aveva trascorso il periodo di detenzione, in nessuna delle quali era stato assicurato lo spazio minimo di 3 metri quadrati. Egli ha inoltre sottolineato che il tempo trascorso nella cella era pari a 20 ore al giorno, essendo previste quattro sole ore d'aria.

Nel costituirsi in giudizio, il Ministero della Giustizia ha sollecitato il rigetto del ricorso, eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto e, nel merito, deducendo l'infondatezza della domanda.

Ritiene questo giudice che l'eccezione di prescrizione sia infondata, per le ragioni di seguito esposte.

Con il decreto legge n. 92 del 26 giugno 2014, convertito nella legge n. 117/2014, recante modifiche alle disposizioni dell'Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), è stato introdotto, dopo l'art. 35-*bis* dedicato al "*Reclamo giurisdizionale*", l'art. 35-*ter* ("*Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'Articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati*"), con il quale è stato delineato uno speciale rimedio risarcitorio teso a soddisfare le richieste formulate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza dell'8 gennaio 2013 (Torreggiani ed altri c. Italia), con la quale la Corte, preso atto del carattere strutturale del sovrappollamento carcerario in Italia, aveva espressamente sollecitato il nostro Paese ad adottare misure idonee a porvi rimedio, e, tra le altre, ad introdurre nell'ordinamento «*un ricorso in grado di consentire alle persone incarcerate in condizioni lesive della loro dignità di ottenere una qualsiasi forma di riparazione per la violazione subita*» (§ 97 della predetta sentenza).

Con il decreto legge in esame il legislatore italiano, al fine di dare esecuzione alle sollecitazioni della Corte, ha previsto un articolato rimedio risarcitorio prevedendo, da un lato, per coloro che si trovino ancora in stato di detenzione al momento del ricorso introduttivo, e che lamentino di aver patito condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione EDU (come interpretato dalla Corte EDU), la facoltà di chiedere al magistrato di sorveglianza, a titolo di risarcimento in forma specifica del pregiudizio subito, la riduzione della pena detentiva ancora da espiare nella misura di un giorno per ogni dieci giorni di pena già eseguita in condizioni tali da ledere la dignità umana (e prevedendo altresì, qualora tale tipo di risarcimento in forma specifica non sia possibile perché il periodo di pena ancora da espiare sia tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale prima indicata, il diritto ad ottenere dal magistrato di sorveglianza in relazione al residuo periodo la liquidazione del danno in misura pari ad 8,00 euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni disumane); dall'altro lato, per coloro che non si trovino più in

stato di detenzione (come nel caso in esame), la possibilità di richiedere il risarcimento del danno (per equivalente) proponendo domanda (personalmente o tramite il difensore munito di procura speciale) davanti al tribunale civile del capoluogo del distretto in cui hanno la residenza, danno da liquidarsi in misura pari ad € 8,00 per ogni giorno di detenzione in violazione dell'art. 3 della CEDU.

E' inoltre previsto espressamente dalla legge che l'azione risarcitoria debba essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere; e, con riferimento a coloro che alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni avessero già finito di espiare la pena, che il termine di decadenza di sei mesi inizi a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge (art. 2 del decreto legge in esame, dedicato alle disposizioni transitorie).

Con riferimento specifico al problema della prescrizione va osservato, in primo luogo, che la dottrina e la giurisprudenza di merito (non risultano, allo stato, decisioni della Corte di Cassazione) sono concordi nel ritenere che la misura prevista sia un rimedio di natura risarcitoria, e non indennitaria. La stessa terminologia usata dal legislatore nel rubricare il nuovo articolo 35-ter Ord. Pen., che fa espresso riferimento ai *“rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”*, come pure l'analisi sistematica, depongono univocamente per la natura risarcitoria del rimedio, atteso che, in perfetta sintonia con i principi generali in materia di responsabilità civile, il decreto prevede che il risarcimento avvenga ove possibile in forma specifica e non per equivalente, e in tale prospettiva dispone, come già detto, che il magistrato di sorveglianza, nelle ipotesi in cui la detenzione sia ancora in corso, stabilisca, all'esito del procedimento, *“a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare”*.

Sotto diverso profilo, va osservato che dottrina e giurisprudenza, con argomentazioni che questo giudice condivide pienamente, sono concordi nel ritenere che la nuova normativa non abbia introdotto nell'ordinamento un nuovo illecito civile. Già prima dell'introduzione delle nuove disposizioni in esame, infatti, la violazione del diritto ad una detenzione conforme all'art. 3 della Cedu costituiva un danno ingiusto risarcibile secondo i principi generali della responsabilità civile, come espressamente affermato anche dalla Corte di Cassazione, in epoca antecedente alla novella del 2014, con la sentenza *“Vizzari”* (Sez. I Penale, 15 gennaio 2013, n. 4772). Con la pronuncia in questione il Supremo Collegio, nell'escludere la sussistenza di una competenza risarcitoria in capo alla magistratura di sorveglianza (poi, invece, riconosciuta espressamente dal decreto in esame in relazione alle sole istanze risarcitorie di coloro che si trovino ancora

in stato di detenzione), aveva contestualmente affermato la risarcibilità di quella lesione da parte del giudice civile secondo le disposizioni normative di carattere generale.

L'impostazione trova poi implicita conferma nel dato testuale dello stesso decreto legge in esame che, infatti, prevede: *“Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i detenuti e gli internati che abbiano già presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto dell'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare domanda ai sensi dell'articolo 35-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità del ricorso da parte della predetta Corte”*. Vi è da osservare, inoltre, che la responsabilità dello Stato per l'illecito civile cui fa riferimento il d.l. 92/2014 trova la sua fonte diretta, non nel predetto decreto legge, bensì nella violazione delle statuizioni di cui all'art. 3 della Cedu, divenuto parte integrante del nostro ordinamento a far data dalla l. 848/1955, che ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Anche prima della novella, dunque, sussisteva il diritto del detenuto a subire la detenzione nel rispetto dei diritti riconosciuti dall'art. 3 della Cedu, e la conseguente possibilità, in caso di violazione, di adire il giudice civile sulla base dei principi generali e con gli strumenti processuali vigenti nell'ordinamento interno, oltre che attraverso il ricorso diretto davanti alla Corte EDU.

Deve ritenersi, dunque, che la novella abbia unicamente inciso, anche al fine di rendere più agevole l'esercizio del diritto, oltre che sulla disciplina sia sostanziale (si pensi, ad es. ai limiti del risarcimento dovuto, da quantificarsi necessariamente in 8 euro per ogni giorno di detenzione subita in condizioni tali da violare il dettato dell'art. 3 CEDU), sugli aspetti processuali dell'azione risarcitoria: disciplina che, in quanto *lex specialis*, viene a sostituirsi alla ordinaria disciplina civilistica in tema di risarcimento del danno per quanto espressamente previsto, con possibilità, poi, di applicazione della disciplina generale per quanto non espressamente previsto dalla novella stessa.

E' noto che i profili di specialità riguardano, innanzitutto, la competenza a decidere sull'azione risarcitoria: la nuova normativa prevede, infatti, come già detto, che laddove la richiesta risarcitoria provenga da soggetti che siano detenuti o internati, la competenza spetti al magistrato di sorveglianza, chiamato a decidere con le forme del reclamo giurisdizionale *ex art. 35 bis* ord. pen. .

L'individuazione del magistrato di sorveglianza come giudice competente sul risarcimento richiesto da soggetti ancora in stato di detenzione, in deroga alla regola generale che attribuisce, salvo rare eccezioni, al giudice civile la competenza in materia risarcitoria, trova spiegazione soprattutto in considerazione del particolare contenuto del risarcimento riservato a chi si trovi ancora in stato detentivo, consistente, come già sottolineato, nella detrazione di un numero di giorni di pena proporzionale alla durata del pregiudizio subito. Quando invece la richiesta provenga da soggetti in stato di libertà, la competenza spetta, come d'ordinario, al tribunale civile: in questo caso la specialità investe soprattutto le regole processuali applicabili al giudizio, essendo previsto l'utilizzo del particolare procedimento di cui all'art. 737 c.p.c., evidentemente ritenuto dal legislatore più snello e veloce e, quindi, maggiormente funzionale rispetto al procedimento ordinario, per assicurare rapida ed efficace tutela al diritto leso.

L'impostazione appena delineata comporta conseguenze importanti in materia di prescrizione, dato che, riconosciuta la preesistenza del diritto (assicurato dalla disposizione di cui all'art. 3 CEDU), deriva che non è alla data di entrata in vigore della legge che deve essere ricondotto il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto stesso, da ricondursi, piuttosto, al momento in cui la violazione si è consumata.

L'opinione prevalente è, infatti, nel senso che il *dies a quo* del termine di prescrizione incominci a decorrere dal momento della fine dello stato di detenzione ovvero dalla fine di ciascun periodo di detenzione presso ciascun carcere o presso ciascuna cella durante il quale si sia verificata la violazione.

Quanto poi all'individuazione del termine di prescrizione, non vi è dubbio che dipenda dalla tesi adottata in merito alla natura della responsabilità; ove si opti, infatti, per la responsabilità extracontrattuale, il termine è di cinque anni, ove si opti per la responsabilità contrattuale sarà di dieci anni.

Sul punto si registrano tra i giudici di merito soluzioni discordanti.

Riconducono la responsabilità in questione alla previsione dell'art. 2043 c.c. la maggior parte delle decisioni dei giudici civili (v. Trib. Torino 6.5.2015; Trib. Roma 30.5.2015; Trib. Catania 15.6.2015); peraltro, altre decisioni sono invece nel senso della responsabilità contrattuale o da contatto sociale (in tal senso Trib. Palermo, 1.6.2015; Trib. Napoli, 7.8.2015).

In favore della tesi della responsabilità da contatto sociale, può osservarsi che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione quando l'ordinamento impone a determinati soggetti, in ragione dell'attività o funzione esercitata e della professionalità richiesta a tal fine, di tenere in determinate situazioni specifici comportamenti (si pensi alla responsabilità degli insegnanti nei confronti degli alunni affidati alle loro cure,

oppure alla responsabilità del medico ospedaliero nei confronti del paziente), sorge ai sensi dell'art. 1173 c.c., in favore dei soggetti che si trovino nelle predeterminate situazioni e che entrino in contatto con l'attività di quel soggetto, uno specifico diritto di credito alla prestazione di *facere* contemplata e agli annessi obblighi di protezione, diritto a cui corrisponde specularmente una specifica obbligazione in capo al soggetto tenuto a quel comportamento.

Con specifico riferimento al rapporto tra detenuto e amministrazione penitenziaria, depongono in favore della tesi della responsabilità da contatto sociale, oltre agli obblighi accessori di protezione con riferimento alla vita e alla incolumità del detenuto, in particolare:

- l'art. 6 della l. 354/1975, che prevede che i locali dove si svolge la vita dei detenuti e degli internati debbano essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale, aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigano, dotati di servizi igienici adeguati;
- gli artt. 7 e 8 del d.p.r. 230/2000 che prevedono poi che i servizi igienici debbano essere in vani annessi alla camera di detenzione.
- il dato letterale dello stesso art. 35 ter comma 1, che richiama il pregiudizio di cui all'art. 69 comma 6 lett. b dell'ordinamento penitenziario, il quale concerne l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste della legge e dal regolamento che determinino pregiudizio all'esercizio dei "diritti" del detenuto;

La differenza tra le diverse tesi poggia dunque sull'interpretazione del valore delle norme di legge e del regolamento penitenziario che definiscono le caratteristiche delle strutture carcerarie e le prestazioni assistenziali, rieducative e sanitarie da erogare al detenuto; tali norme sono, infatti, considerate quale parametro di valutazione di una colpa specifica derivante da violazione di legge o regolamento per coloro che sostengono la tesi della responsabilità ex 2043 c.c.; e sono, invece, per chi valorizza la relazione che si instaura tra amministrazione e persona detenuta, disposizioni idonee ad individuare l'ambito di una vera e propria obbligazione, il cui inadempimento è fonte di responsabilità contrattuale.

Ritiene questo giudice più corretta la tesi che inquadra la fattispecie nell'ambito della responsabilità da inadempimento dell'obbligazione. Ne deriva che il termine di prescrizione è quello decennale, decorrente dalla data della verifica della violazione causa del pregiudizio.

Considerato che la violazione in questione si sostanzia in un fatto illecito permanente, dato che l'illiceità del comportamento lesivo non si esaurisce nel primo atto, ma perdura nel tempo, sino a quando permanga la

situazione illegittima posta in essere, il diritto al risarcimento del danno sorge con l'inizio del fatto illecito generatore del danno stesso e con questo persistere nel tempo, rinnovandosi, di giorno in giorno.

Ne discende che debbono dichiararsi prescritti i danni maturati prima del decennio anteriore alla proposizione della domanda o al primo atto interruttivo

Nel caso in esame, avendo il ricorrente introdotto il giudizio in data 22 dicembre 2014, e risultando il periodo di detenzione dal 23 ottobre 2009 al 18 gennaio 2012, deve essere esclusa la fondatezza della eccezione di prescrizione.

Passando al merito della controversia, e tenuto in considerazione quanto attestato dalla amministrazione penitenziaria nella relazione inviata, ritiene questo giudice fondata la richiesta risarcitoria, essendo risultato che il ricorrente ha subito condizioni inumane di detenzione per tutto il periodo in cui è stato ristretto presso il carcere di -omissis-.

Le dimensioni delle celle nelle quali egli ha espiato la pena, infatti, non garantivano, a causa del sovraffollamento, lo spazio minimo vitale di tre metri quadrati per detenuto, ritenuto secondo la giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di Cassazione, fortemente indicativo di trattamento inumano o degradante, presunzione superabile solo con la prova di condizioni di detenzione tali da compensare, in concreto, quel dato fortemente negativo.

Ritiene infatti questo giudice che lo spazio minimo vitale per il detenuto posto in cella collettiva debba essere indeso quale spazio minimo individuale tale da garantire il movimento del soggetto recluso.

A tale proposito, va osservato come anche nella sentenza della Grande Camera del 20 ottobre 2016, la Corte, abbia ribadito che nella individuazione dello spazio minimo vitale è compito del giudice accertare se esso sia tale da consentire ai detenuti la possibilità di muoversi normalmente nella cella.

Ne deriva che deve essere necessariamente esclusa dal computo la superficie occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui, come specificato anche dalla Corte di Cassazione, l'armadio e il letto a castello (v. Cass. 13 dicembre 2016, n. 52819; Cass. 21 aprile – 10 maggio 2017, n. 22929).

Sottraendo dunque l'ingombro del letto dal computo della superficie utile, sulla base delle misure indicate dalla stessa amministrazione penitenziaria nella relazione in atti, risulta che nelle singole celle nelle quali il ricorrente ha espiato la pena detentiva lo spazio di movimento per ciascun detenuto era grandemente inferiore ai tre metri quadrati.

Non vi è dubbio che la disponibilità di uno spazio così ridotto costituisca, secondo la costante interpretazione della Corte EDU, una forte presunzione di trattamento degradante, compensabile unicamente con la eventuale brevità della permanenza in cella del detenuto durante la giornata, in considerazione, ad esempio, delle ore di aria e delle ore impiegate giornalmente in attività ricreative o lavorative.

L'amministrazione convenuta, alla quale competeva l'onere di dimostrare la sussistenza di condizioni tali da superare la forte presunzione prima indicata, non ha assolto l'onere probatorio.

Pertanto, considerato il considerevole lasso di tempo giornaliero trascorso dal detenuto all'interno della cella, deve ritenersi pienamente provata la sottoposizione del detenuto stesso a trattamento degradante, fonte di responsabilità per l'amministrazione convenuta.

Compete pertanto al ricorrente il risarcimento del danno, secondo le modalità di cui alla legge n. 117/2014 (recante modifiche alle disposizioni dell'Ordinamento penitenziario).

Alla luce delle disposizioni di cui alla predetta legge, che prevede per ogni giorno di detenzione inumana il risarcimento del danno nella misura di euro 8,00, il danno subito dal ricorrente deve essere liquidato nella misura complessiva di euro 6.528,00.

Sulla predetta somma sono dovuti gli interessi in misura legale dalla data della domanda al saldo.

In ordine alle spese di lite, la controvertibilità delle questioni trattate e l'assenza di un consolidato orientamento nella giurisprudenza di legittimità giustificano l'adozione di un provvedimento di parziale compensazione delle stesse, nella misura di un mezzo. Pertanto l'amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione, in favore della parte ricorrente della restante metà delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo..

PER QUANTO MOTIVATO

Definitivamente pronunciando:

1. Condanna l'amministrazione convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 6.528,00, oltre interessi in misura legale dalla data della domanda al saldo;
2. compensa nella misura di un mezzo le spese processuali, e condanna l'amministrazione convenuta alla rifusione, in favore della parte ricorrente della restante metà delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.017,00, di cui euro 2.417,00 per competenze di avvocato, comprese le spese generali, oltre iva e cpa.

Cagliari, 20 dicembre 2017

IL GIUDICE

Maria Grazia Cabitza